



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI REGGIO NELL'EMILIA SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- MONTANARI MARCO Presidente e Relatore
- MANFREDINI ROMANO Giudice
- NUCCINI IDO Giudice
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

ha emesso la seguente

SENTENZA in C.C.

- sul ricorso n. 378/2019
depositato il 31/07/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THS01BA00543 IRPEF-ALTRO 2013
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THS01BA00543 IVA-ALTRO 2013
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THS01BA00552 IRPEF-ALTRO 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THS01BA00552 IVA-ALTRO 2014

contro:
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE REGGIO EMILIA
VIA PAOLO BORSELLINO N 32 42124 REGGIO NELL'EMILIA

proposto dal ricorrente:

LUI EMANUELE
VIA STRADA DEL GARDA 46049 VOLTA MANTOVANA MN

difeso da:

CIANO AVV. MICHELE
VIA BELFIORE 21 46044 GOITO MN

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 378/2019

UDIENZA DEL

07/07/2020 ore 09:30

N°

164.02.20

PRONUNCIATA IL:

07.07.2020

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

29.07.2020

Il Segretario
Sergio Cima

Svolgimento del processo

1-L'impresa individuale Emanuele Lui, esercente l'attività di "Costruzione di edifici residenziali e non residenziali", con ,affermato, domicilio fiscale nel Comune di Volta Mantovana(MN),ricorre nei confronti dell'Agazia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia, avverso avvisi di accertamento emessi ai fini irpef, irap, iva ,relative sanzioni ed interessi, per gli anni d'imposta 2013 e 2014; valore economico della controversia €194.052,00; assume l'Agazia ,nelle motivazioni degli atti impugnati, che il Ricorrente avrebbe utilizzato fatture emesse a fronte di prestazioni oggettivamente inesistenti ,come sarebbe comprovato :*dalla denuncia presentata dal formale emittente che ne avrebbe disconosciuto la genuinità e la paternità;** da tutta una serie di incongruenze rilevabili dalla numerazione delle stesse e dalle loro generiche causali; alla rilevata presenza di violazioni aventi natura penale, con obbligo di denuncia ,conseguirebbe, poi, il raddoppio dei termini decadenziali ai sensi degli artt.57, comma 3,d.P.R.n°.633/72 e 43, comma 3, d.P.R. n° 600/73; il Ricorrente grava gli atti sul presupposto della loro illegittimità deducendo , in via pregiudiziale, che gli stessi sono stati emessi dalla Direzione Provinciale di Reggio Emilia che non avrebbe avuto il potere di emetterli posto che ai sensi dell'art 31,d.P.R.n°600/73"*La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata*", essendo, invero, il suo domicilio fiscale per gli anni in contestazione ,nel Comune di Volta Mantovana(MN) che ricade sotto la competenza della Direzione Provinciale di Mantova; nel merito deduce ,poi, la completa infondatezza dei rilievi posto che risulterebbe pacifico ,come già comprovato ,in sede amministrativa la genuinità delle fatture contestate; chiede ,infine, in accoglimento del ricorso, l'annullamento degli atti impugnati; vinte le spese; la Direzione intimata si costituisce in giudizio con controdeduzioni con cui chiede, in via pregiudiziale,

l'inammissibilità del ricorso ex art 16 bis del rito ¹posto che "Alla verifica degli atti depositati è risultato che il SIGIT ha rilevato il seguente esito del controllo sulla firma digitale sul ricorso depositato :"Validità della firma SCONOSCIUTA". 1. Il Documento non è stato modificato dopo l'apposizione della firma. 2. L'identità del firmatario è sconosciuta perché non è stata inclusa nell'elenco dei certificati affidabili e nessuno dei suoi certificati principali è un certificato affidabile, come risulta dal file elaborato dal SIGIT e presente nel fascicolo PTT del ricorrente." ; così ,poi ,conclude ,sul punto, la Direzione "Constatato che ,nella fattispecie, la sottoscrizione del ricorso non risulta autenticata digitalmente, rilevato che l'atto inviato per PEC è rappresentato da una semplice atto cartaceo firmato manualmente e poi scannerizzato, cioè pari ad un file in pdf , la notifica di tale atto deve considerarsi in violazione delle norme processuali sopra richiamate." ; aggiunge ,poi, nel merito, ma sempre in via pregiudiziale, che "E' del tutto arbitraria l'eccezione relativa all'incompetenza territoriale dell'Ufficio accertatore Ufficio Controlli della D.P. di Reggio Emilia , perché non è corredata da alcuna documentazione che possa provare la competenza di un altro Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre, la invocata eccezione di nullità dell'atto è direttamente sconfessata dalle stesse dichiarazioni fiscali inviate dal ricorrente e debitamente da lui sottoscritte per gli anni d'imposta 2013 e 2014."; nel merito rigetta come infondate tutte le doglianze del Ricorrente; chiede, infine, il rigetto del ricorso; vinte le spese.

Motivi della decisione

2-In via pregiudiziale va scrutinata l'eccezione di inammissibilità dedotta dall'Agenzia intimata, ex art 16 bis del rito; assume l'Agenzia, che ,a seguito

¹ che, per la parte che qui interessa ,dispone, al comma 3°, che " Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione"

dell'accesso temporaneo al fascicolo del Ricorrente ,sarebbe emerso che la validità della firma digitale ,apposta al ricorso, sarebbe sconosciuta e che ,conseguentemente, l'identità del firmatario sarebbe sconosciuta, in quanto la firma digitale utilizzata non sarebbe inclusa nell'elenco dei certificati affidabili; dal che la conseguenza che la sottoscrizione del ricorso non risulterebbe autenticata digitalmente in violazione delle regole del rito; ora, in disparte del fatto che l'Agenzia non ha prodotto alcuna documentazione a supporto di quanto dedotto ,va detto che questo Giudice ha verificato il fascicolo telematico del Ricorrente da cui non è dato rilevare particolari anomalie; nello specifico ,con il documento denominato "ricevuta di accettazione" ,il SIGIT comunica che "*Gentile Utente, in data 31/07/2019, alle ore 11:27, il SIGIT ha ricevuto gli atti trasmessi dal Codice Fiscale CNIMHL76L25L063O. Numero identificativo della presente comunicazione:19073111274083766. I documenti elettronici che sono stati inviati con tale comunicazione sono i seguenti: Ricorso: ricorso Lui-signed.pdf COPIA ATTO IMPUGNATO: procura Lui-signed.pdf, Verbale THS01BA00543-signed.pdf PROCURA - NOMINA DEL DIFENSORE: procura Lui-signed.pdf COPIA ATTO IMPUGNATO: verbale THS01BA00552-signed.pdf DEPOSITO DELLE NOTIFICHE: ricevute notifica-signed.pdf CONTRIBUTO UNIFICATO: contributo unificato-signed.pdf Il sistema, effettuati i relativi controlli, comunicherà successivamente l'esito del deposito" mentre con il documento denominato "ricevuta di iscrizione a ruolo" il SIGIT comunica che "*Gentile Utente, in data 31/07/2019 , alle ore 11:33, il ricorso trasmesso con ricevuta n. 19073111274083766 dal Codice Fiscale CNIMHL76L25L063O è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi con il seguente numero RGR: 378/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO NELL'EMILIA"; per quanto interessa in questa sede ,sia dalla ricevuta di accettazione che da quella di iscrizione a ruolo, va affermato che il C.F. della persona che ha firmato, presentato il ricorso e che si è costituita ,corrisponde a quello del difensore avv. Michele Ciano del foro di**

Palmi di cui ,agli atti del fascicolo, risulta regolare procura alla lite; può dunque, affermarsi che ,contrariamente a quanto dedotto dall’Agenzia ,l’identità del firmatario è ben nota; a ciò consegue anche l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso ;invero va evidenziato come l’art 16 bis cit. non contenga un’espressa sanzione di inammissibilità del ricorso nel caso di carenza rispetto della regolamentazione tecnica, ²che pure ,qua, non risulta dimostrato sussistere, e perché risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità del ricorso ex art 18 del rito secondo cui .“1. *Il processo è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.*2. *Il ricorso deve contenere l’indicazione: a) della commissione tributaria cui è diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata; c) dell’ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto; d) dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda; e) dei motivi.*3. *Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l’indicazione: a) della categoria di cui all’articolo 12 alla quale appartiene il difensore; b) dell’incarico a norma dell’articolo 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente; c) dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.* 4.*Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all’indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritto a norma del comma precedente.*”; sottoscrizione che ,nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, risulta ,regolarmente, apposta dal difensore in calce al ricorso;³ in conclusione l’eccezione risulta infondata;

2.ci ricorda un aureo brocardo che “*Entia non sunt multiplicanda sine necessitate*”

³ Ci ricorda la Corte di Cassazione che “*Nel processo tributario, ai sensi dell’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 - disposizione che va interpretata restrittivamente, al fine di salvaguardare la funzione di garanzia propria del processo e di limitare al massimo l’operatività di irragionevoli sanzioni in danno delle parti - il ricorso alla commissione tributaria provinciale è inammissibile solo ove la sottoscrizione manchi materialmente e totalmente e non quando la stessa possa essere desunta da altri elementi indicati nell’atto,*

passando ora al merito del ricorso v'è affrontata la doglianza dedotta, in via pregiudiziale, dal Ricorrente e cioè il carente potere di emissione degli atti impugnati da parte della Direzione di Reggio Emilia per sua incompetenza territoriale; come già ricordato in narrativa, la competenza ad emettere gli atti di accertamento appartiene alla direzione provinciale nella cui circoscrizione era situato il domicilio fiscale del contribuente al momento in cui era stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione; vero è che dal fascicolo processuale emerge che gli atti impugnati sono intestati al Ricorrente con domicilio fiscale in Volta Mantovana(MN) e che i verbalizzanti del p.v.c., che ha originato gli atti impugnati, assumono il Ricorrente come avente domicilio fiscale sempre in Volta Mantovana(MN), ma va, anche, aggiunto che, dai modelli Unici prodotti dall'Agenzia in atti, risulta che lo Stesso dichiara avere, per gli anni d'imposta in contestazione, domicilio fiscale in Scandiano, in provincia di Reggio Emilia e, dunque, sotto la competenza territoriale della Direzione di Reggio Emilia; ne consegue che, in applicazione del condivisibile principio di diritto secondo cui *"La competenza territoriale degli uffici dell'amministrazione finanziaria è determinata (ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972) sulla base del domicilio fiscale indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche in variazione rispetto alle precedenti indicazioni, sicché, in ragione del principio di affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario, il contribuente che abbia indicato il domicilio fiscale in luogo diverso da quello precedente, non può invocare tale difformità, sfruttando a suo vantaggio anche un eventuale errore, al fine di eccepire, sotto il profilo dell'incompetenza per territorio, l'invalidità dell'atto di accertamento compiuto*

con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi ammissibile allorché la sottoscrizione del difensore del ricorrente, pur mancando in calce, sia apposta per certificare l'autenticità della firma di rilascio della procura alle liti, poiché in tal caso la firma del difensore ha lo scopo non solo di certificare l'autografia del mandato ma anche di sottoscrivere il ricorso e di assumerne, pertanto, la paternità" [Sez. 5 - ,Ordinanza n. 20617 del 31/07/2019 (Rv. 654959 - 01)]

dall'ufficio finanziario del domicilio da lui stesso dichiarato. “ [Sez. 5 - ,Sentenza n. 4412 del 20/02/2020 (Rv. 656980 - 01)], va affermata la competenza territoriale della Direzione reggiana; risulta dunque infondata la doglianza pregiudiziale del Ricorrente; venendo al merito del ricorso va evidenziato come le dichiarazioni rese in sede di denuncia alla G.d.F. da parte del soggetto che secondo il Ricorrente avrebbe emesso le fatture contestate, in uno con le modalità di stesura delle stesse e non da ultimo con la totale carenza di prove contrarie prodotte da parte del Ricorrente ,non possono che far concludere per l'infondatezza del ricorso che va pertanto rigettato; le spese di lite ,come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso; le spese di giudizio liquidate in € 3000,00(tremila) seguono la soccombenza.

Reggio Emilia lì 7 luglio 2020

Il Presidente est.

